

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)
(luglio 2013)**

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2013 n. 210 - Pres. Gallo, Red. Lattanzi

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 ("Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui opera retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 ("Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense"), sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto da tale decreto.

Il caso di specie nasce da un'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, la quale sollevava questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 ("*Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia*"). Tali norme, infatti, impedivano, secondo il giudice remittente, l'accoglimento della richiesta di un condannato diretta a vedersi sostituire la pena dell'ergastolo, applicata nel corso di un giudizio abbreviato, con la pena detentiva più breve che si sarebbe invece dovuta disporre perché il condannato si trovava in una situazione analoga a quella che nel caso Scoppola contro Italia aveva formato oggetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 17 settembre 2009.

La Corte, dopo aver rilevato che nell'ordinanza di rimessione manca la motivazione sulla rilevanza della questione relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, e che, invero, la questione di legittimità costituzionale va circoscritta al solo primo comma dell'articolo 7 della stessa norma, affronta la problematica dell'esistenza (e dei limiti) di un vero e proprio obbligo di conformazione alle sentenze C.E.D.U..

In tal senso la Corte osserva che le modalità attraverso le quali uno Stato membro si adegua con misure strutturali alle sentenze della Corte di Strasburgo non sempre sono puntualmente determinate nel loro contenuto da tali pronunce, ma ben possono essere individuate con un ragionevole margine di apprezzamento.

Tuttavia, quando determinate norme costituiscano un'evidente lesione dei precetti derivanti dalle pronunce dei giudici di Strasburgo è fatto obbligo ai poteri dello Stato, ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi della C.E.D.U. cessino.

Chiarisce, dunque, la Corte, che il cosiddetto contenuto rilevante della sentenza Scoppola, vale a dire la parte di essa rispetto alla quale si forma l'obbligo posto dall'art. 46, paragrafo 1, della C.E.D.U., è costituito da tutti quegli aspetti dei quali lo Stato responsabile della violazione deve tenere conto per determinare le misure da adottare per conformarsi ad essa, e ha quindi una portata ben più ampia di quella che, per quanto concerne specificamente la violazione riscontrata, emerge dal dispositivo, nel quale la Corte EDU si limita a dichiarare che è «*lo Stato convenuto a dover assicurare che la pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente sia sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella presente sentenza*».

La Corte conclude, quindi, che fondatamente la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza Scoppola non consenta all'Italia di limitarsi in quel caso a sostituire la pena dell'ergastolo applicata, ma la obblighi a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle medesime condizioni di Scoppola.

Sottolinea infatti la Corte che, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la sua giurisprudenza è costante nel ritenere che «*le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali*» (sentenze n. 236, n. 113, n. 80 – che conferma la validità di tale ricostruzione dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 – e n. 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009).

Deve perciò concludersi che, costituendo l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., una norma interposta, la sua violazione, riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, comporta l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

[Link al testo della sentenza](#)

Giurisdizione – *Translatio Iudicii*

Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2013 n. 223 - Pres. Gallo, Red. Mazzella

“È costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, l'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo delle regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile.

Tale esclusione, infatti, comporta l'irragionevole impossibilità di far salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta dall'attore davanti al giudice ordinario in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro”.

Osserva in tal senso la Corte che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la giurisprudenza di legittimità si è espressa, con un'isolata pronuncia, sull'art. 819-ter,

secondo comma, *Cod. proc. civ.*, affermando che l'inciso che recita che «*nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l'art. 50 cod. proc. civ.*», riguarderebbe solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza e a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando invece (come nel caso di specie), sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, la Cassazione ha ritenuto che sarebbe invece possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 *Cod. proc.civ.*, con salvezza degli effetti sostanziali della domanda (ordinanza n. 22002 del 2012).

Della pronuncia in questione la Corte sottolinea non solo la fragilità delle argomentazioni, basate sostanzialmente sulla constatazione che il secondo comma dell'art. 819-ter menziona i rapporti «*fra arbitrato e processo*» e non anche quelli «*fra processo e arbitrato*» ma anche l'assenza di un chiaro *discrimen* tra le due ipotesi.

La suddetta tesi della giurisprudenza di legittimità sarebbe, poi, altresì smentita da inequivoci elementi letterali.

La Corte osserva poi che, con la riforma attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (“*Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80*”), il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l'attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica.

Pertanto, conclude la Corte, se il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, struttura l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse.

[Link al testo della sentenza](#)

Regione – Competenze

Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2013 n. 229 - Pres. Gallo, Red. Tesaurò

“Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria.

Ed invero, tali norme, precludendo alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione, costituzionalmente e statutariamente riconosciuta e garantita, di continuare ad avvalersi di società in house se non nei limitati casi in cui «per le peculiari caratteristiche economiche e sociali, ambientali e geo-morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non è possibile un efficace ed utile ricorso al mercato», finiscono per incidere sulla materia dell'organizzazione e del funzionamento della Regione, affidata dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa regionale residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria e alla competenza legislativa regionale primaria delle Regioni ad autonomia speciale dai rispettivi statuti, inibendo in radice, per l'effetto, una delle possibili declinazioni dell'autonomia organizzativa regionale”.

Nel caso di specie, la Corte censura la disciplina legislativa che impone alle Regioni ad autonomia ordinaria lo scioglimento o la privatizzazione di tutte le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, consentendone la sopravvivenza e la possibilità

di continuare a essere titolari di affidamenti diretti (comma 8) solo nelle rare ipotesi nelle quali si ritenga, in base a una valutazione effettuata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 3, secondo periodo), che «*per le peculiari caratteristiche economiche e sociali, ambientali e geo-morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non è possibile un efficace ed utile ricorso al mercato*». Ulteriori ipotesi residuali di mantenimento in esercizio delle società *in house* sono dalla norma individuate negli ancor più ridotti casi nei quali siano stati predisposti dei piani di razionalizzazione e ristrutturazione delle medesime società, i quali devono, peraltro, aver acquisito il parere favorevole (e vincolante) del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 2 del d.l. n. 52 del 2012 (comma 3-*sexies*).

Osserva infatti la Corte che, seppure la disciplina impugnata obbedisce a finalità di contenimento della spesa pubblica, e potrebbe, quindi, farsi rientrare entro il novero delle disposizioni statali di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, che la giurisprudenza costituzionale ritiene possano incidere su una materia di competenza della Regione e delle Province autonome (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003), le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-*sexies* ed 8, dell’articolo 4 in esame, delineano una disciplina puntuale e dettagliata che, lungi dall’imporre linee di coordinamento generale, vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare alcun margine di adeguamento, anche a Regioni e Province autonome.

In tal senso, la normativa censurata finisce con il ledere l’autonomia organizzativa della Regione, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e va, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui si riferisce a Regioni dotate di autonomia ordinaria.

[Link al testo della sentenza](#)

Corte Costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni

Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2013 n. 238 - Pres. Gallo, Red. Napolitano

“Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 1° agosto 2012, n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (“Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio”), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio», nn.: 3 nella parte in cui, sostituendo l’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, introduce un’esonero dall’obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica per una serie di interventi che la normativa statale, invece, subordina a tale autorizzazione (art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) o ad autorizzazione paesaggistica semplificata (d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139); 9, nella parte in cui inserisce l’articolo 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente all’aggettivo «vincolanti» presente nel comma 2 di quest’ultimo; e 10, nella parte in cui lo stesso introduce l’art. 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, il quale stabilisce la possibilità di delegare alla Giunta regionale il potere di determinare i limiti qualitativi e quantitativi di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all’art. 3 della stessa legge regionale.

Tali disposizioni, infatti, discostandosi da quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 in tema di tutela paesaggistica, qualificabile come «norme di grande riforma economico-sociale» non rispettano i limiti posti dallo Statuto speciale all’esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma”.

Nel caso di specie, la Corte, dopo aver premesso che la problematica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale è stata già più volte da essa affrontata (sentenze n. 207 e 66 del 2012; n. 226 e n. 164 del 2009, n. 232 del 2008 e n. 51 del 2006) nel senso di dichiarare costituzionalmente illegittime norme regionali che si ponevano in contrasto con disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificate come norme «*norme di grande riforma economico-sociale*», sottolinea come il legislatore statale, tramite l’emanazione di tali norme, conserva il potere – anche relativamente alla ripartizione della competenza «*nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali*» (per tutte, sentenza n. 51 del 2006) – di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a Statuto speciale. In particolare, per ciò che concerne la Regione autonoma Valle d’Aosta/*Vallée d’Aoste*, tali norme si impongono al legislatore regionale in base all’art. 2 dello Statuto speciale, che limita l’esercizio del potere legislativo primario della Regione in materia paesaggistica al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato.

Osserva la Corte che nemmeno può giovare alla Regione resistente il richiamo alla competenza primaria in materia di tutela del paesaggio, di cui all’art. 2 dello Statuto speciale, che renderebbe – a detta della difesa regionale – la disciplina regionale impugnata pienamente conforme alla Costituzione e ai principi dell’ordinamento.

Ed invero, proprio nella sentenza n. 164 del 2009, la Corte – pur evidenziando come la Regione Valle d’Aosta/*Vallée d’Aoste* sia effettivamente titolare, in forza dell’art. 2, primo comma, lettera q), dello Statuto speciale, della potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio – ha, al contempo, ribadito che tale potestà debba essere esercitata «*in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale*».

[Link al testo della sentenza](#)